



CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

Settore I - Amministrativo

Responsabile Dr.ssa Iannielli Pina

DETERMINAZIONE

N. 403 del 03/10/2024

REGISTRO GENERALE

N. 983 del 03/10/2024

OGGETTO:	Procedura aperta di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per le scuole del Comune di Avigliano (anni 2025-2026, 2027). Decisione a contrattare ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, in rettifica alla Determinazione n. 471/2024.
-----------------	---

Il Responsabile del Settore I - Amministrativo, Dr.ssa Iannielli Pina

Visti:

- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede l'attribuzione delle funzioni e i poteri di gestione di cui all'art. 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto del Sindaco n. 9 del 26/07/2024, con cui la sottoscritta è nominata Responsabile del Settore I "Amministrativo";
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 217/2010, di modifica e integrazione alla Legge n. 136/2010;
- l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
- il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2024-2026, approvata con deliberazione di C.C. n. 31 del 11 dicembre 2023;
- il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 21 dicembre 2023;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 (art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000) - Piano della Performance e Piano degli Obiettivi 2024-2026, approvati con D.G.C. n. 2 del 17/01/2024;

Ravvisata la competenza della scrivente Responsabile;

Premesso che questo Comune ha inteso indire – ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 – una procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per le scuole del Comune di Avigliano, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, mediante gara da espletarsi tramite la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza;

Considerato che l'importo complessivo dell'affidamento, per tutta la sua durata (tre anni con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni, oltre all'eventuale proroga tecnica), era pari a **euro 1.678.863,80**, di cui euro 506,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA e spese, al lordo del ribasso di gara offerto;

Preso atto della Deliberazione del Commissario Starordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 24 del 24/04/2024, con la quale:

- è stato approvato il progetto per l'affidamento del servizio *de quo*;
- si è disposta l'adozione, da parte dello scrivente Responsabile, degli atti necessari per l'esecuzione della procedura di gara, e precisamente le determinazioni in ordine:
 - alla procedura per l'individuazione degli offerenti;
 - al criterio di selezione delle offerte;
 - al prezzo a base d'asta;
 - alla durata dell'appalto;
 - alla nomina del direttore dell'esecuzione del servizio;
 - alla forma del contratto;

Dato atto:

- che con Determinazione n. 471 del 16/05/2024 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, avente per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica, da parte del Comune di Avigliano a un soggetto aggiudicatario idoneo;
- che la medesima procedura di gara era distinta in unico lotto;
- che il criterio di affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice, secondo i parametri di valutazione di cui al Disciplinare di Gara e mediante gara telematica tramite la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza;

Dato atto che il progetto per l'affidamento del servizio in parola era composto dai seguenti elaborati:

1. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, con allegati tecnici;
2. Relazione tecnico-illustrativa del servizio;

3. Prospetto economico degli oneri;
4. Schema di contratto;
5. DUVRI;

Vista la convenzione sottoscritta dalla Provincia di Potenza e dal Comune di Avigliano per l'adesione di quest'ultimo alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27/04/2023;

Dato atto che:

- con Determinazione n. 1264 del 27/06/2024 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza aveva approvato il bando di gara relativo alla procedura in oggetto;
- la procedura di gara era stata pubblicata in data 02/07/2024 sulla piattaforma telematica della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza;
- il termine stabilito per la ricezione delle domande di partecipazione era fissato alle ore 12:00 del giorno 29/07/2024;
- entro il termine stabilito presentavano domanda di partecipazione n. 4 operatori economici;
- il termine fissato per lo svolgimento della prima seduta pubblica di gara era quello del giorno 30/07/2024;

Rilevato che il costo del personale specificato dagli atti di gara era il seguente:

Costo del personale	A)	1 anno	€ 94.310,20
	B)	3 anni	€ 282.930,60
	C)	opzione rinnovo 6 anni	€ 565.861,20
	D)	opzione proroga 6 mesi	€ 70.732,65
		Totale C) + D)	€ 636.593,85
+ 7,57% forfettario (spese del personale relative a scatti di anzianità, progressioni etc.) = € 48.190,15			
Totale generale = euro 684.784,00			

Dato atto che, per mero errore materiale, il computo del costo del personale era stato effettuato sulla base delle tariffe risultanti dal CCNL di riferimento, che tuttavia non tenevano conto degli ulteriori oneri a carico delle imprese (Irap, Inps etc.);

Considerato che, pertanto, si riteneva opportuno provvedere con successivi atti all'adeguamento del costo del personale secondo le osservazioni innanzi riportate;

Considerato peraltro che la procedura di gara in oggetto era giunta ad una fase in cui non risultava consolidata alcuna posizione di vantaggio a beneficio dei concorrenti né si era perfezionato alcun vincolo contrattuale;

Ritenuto dunque sussistenti – ai sensi dell'articolo 21-quinquies, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – i presupposti per l'esercizio del potere di revoca in autotutela da parte di questa stazione appaltante, nella forma dei sopravvenuti motivi di pubblico interesse di cui al primo alinea della citata disposizione;

Ritenuto altresì che questa Amministrazione poteva procedere alla revoca del bando di gara e di tutti gli atti conseguenti senza l'inoltro di specifica comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della legge n. 241, costituendo la suddetta revoca provvedimento conclusivo di un procedimento già avviato con l'inoltro della lettera d'invito ai concorrenti;

Considerato che non era attualmente possibile configurare situazioni di vantaggio stabili in capo agli offerenti fino alla fase dell'aggiudicazione definitiva;

Ritenuto che, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di propria competenza, la stazione appaltante era tenuta a valutare l'impatto dell'errore di stima di una voce di costo relativa al progetto posto a base di gara, sulla definizione dei requisiti di partecipazione previsti, anche ai fini della possibile alterazione delle condizioni di concorrenza derivanti dal riscontrato errore;

Dato atto che, sulla scorta delle predette argomentazioni, con Determinazione n. 725 del 29/07/2024 si provvedeva a revocare in autotutela il bando di gara;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12/09/2024, con la quale sono state determinate le tariffe e il costo del buono pasto per il servizio di mensa scolastica per l'anno scolastico 2025-2026;

Dato atto che:

- alla luce delle valutazioni effettuate dall'Ufficio comunale e del conseguente adeguamento del costo del personale, effettuato dallo stesso Ufficio, il nuovo prospetto di tale voce di costo risulta il seguente:

Costo del personale	A)	1 anno	€ 143.249,93
	B)	3 anni	€ 429.749,79
	Totale		€ 429.749,79
	C)	opzione rinnovo 6 anni	€ 859.499,58
	D)	opzione proroga 6 mesi	€ 107.437,45
	Totale C) + D)		€ 966.937,03

- alla luce delle revisioni effettuate, il nuovo prospetto economico degli oneri del servizio è il seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTI TOTALI <i>euro</i>	
A) Costi del servizio a base di gara:		
A1) Costo del servizio (per tre anni scolastici)	822.052,80 (oltre IVA)	
A2) Costo del servizio (caso rinnovo per ulteriori tre anni scolastici)	1.644.105,60 (oltre IVA)	
A3) Costo del servizio (caso proroga per sei mesi)	205.513,20	
Totale costo del servizio soggetto a ribasso A2) + A3)		1.849.618,80
B) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	506,00	
C) TOTALE COSTO DEL SERVIZIO (A+B)		1.850.124,80
D) IVA 4% (su importo C)	74.004,99	
E) Spese per pubblicità (ante e post gara)	1.000,00	
F) Contributo ANAC	660,00	
G) Spese connesse all'attuazione e alla gestione dell'affidamento - Spese (0,25% su importo totale di gara) per attività da espletarsi tramite SUA della Provincia di Potenza	4.625,31	
H) Incentivo spettante alla SUA	799,25	
I) Incentivo art. 45 del D. Lgs. N. 36/2023 (1,90% di C)	35.152,37	
Totale generale		1.966.366,72

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 26/09/2024 di approvazione del progetto relativo al *"Servizio di refezione scolastica per le scuole del Comune di Avigliano (anni 2025/2026/2027)"* all'uopo predisposto dal competente ufficio comunale nel rispetto degli indirizzi condivisi con questa Amministrazione, costituito dai seguenti elaborati:

1. Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, con allegati tecnici;
2. Relazione tecnico-illustrativa del servizio;
3. Prospetto economico degli oneri;
4. Schema di contratto;
5. DUVRI;

Considerato che:

- in data 16/08/2018 è entrato in vigore il D.P.C.M. del 24 dicembre 2015, rubricato *"Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell' articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89"*;
- il predetto D.P.C.M. contiene l'elenco, a decorrere dall'anno 2018, delle categorie merceologiche e degli importi annuali al di sopra dei quali le Stazioni Appaltanti individuate all'art. 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014 e s.m.i. sono obbligate a ricorrere ad acquisti centralizzati, aderendo alle convenzioni stipulate da Consip o da altro Soggetto Aggregatore;
- nell'elenco delle categorie merceologiche non è inserito il servizio di refezione scolastica nella fattispecie di affidamenti oltre la soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle Amministrazioni diverse dalle Autorità Governative Centrali;

Dato atto che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisizione tramite la presente procedura;

Ravvisata, dunque, la necessità di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto, dando corso all'iter procedimentale finalizzato all'approvvigionamento riguardante il servizio di refezione scolastica, con una durata contrattuale come già definita negli atti del progetto;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale:

- il datore di lavoro non coincide con il committente, trattandosi di affidamento in concessione (ipotesi contemplata al comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- sarà cura dell'Amministrazione Comunale redigere un primo documento di valutazione dei rischi da interferenze, recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto (c.d. DUVRI Standard);
- sarà, quindi, la Ditta Concessionaria prima dell'inizio dell'esecuzione, a dover promuovere l'attività di cooperazione e coordinamento con i singoli Datori di Lavoro Scolastici provvedendo conseguentemente ad integrare il predetto documento standard riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletata l'attività in concessione e a determinare gli oneri di sicurezza (DUVRI definitivo); l'integrazione sottoscritta sia dalla Concessionaria che dai singoli Datori di Lavoro Scolastici andrà ad integrare gli atti contrattuali;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, alla reindizione di una gara mediante procedura aperta sopra soglia, in modalità telematica, selezionando l'operatore economico con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, l'art. 17, comma 2 che prescrive, prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, l'adozione di specifico provvedimento di decisione a contrarre con cui sono preventivamente individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante non ha potuto effettuare una suddivisione in lotti, in quanto ciò comporterebbe dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con conseguente violazione del principio del risultato, di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che, in conformità a quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di garantire la continuità del servizio di refezione scolastica da effettuarsi in favore delle scuole del territorio comunale di Avigliano;
- l'oggetto del contratto riguarda l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica a servizio delle scuole del Comune di Avigliano per il triennio 2025-2027, con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni oltre a eventuale proroga tecnica;
- il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente, ai sensi dell'art.18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, ovvero mediante scrittura privata;

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto nonché negli atti di gara;
- il contraente verrà selezionato, mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, previa attivazione di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023;

Visti:

- l'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure aperte;
- gli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- gli artt. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, in materia di "Amministrazione trasparente";

Rilevato che:

- le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, in relazione alle caratteristiche tecniche delle prestazioni richieste (essendo queste ultime relative a un servizio agevolmente reperibile sul mercato locale), e in relazione all'ubicazione dello svolgimento del servizio (previsto nella provincia di Potenza, in un luogo lontano da frontiere e potenzialmente non idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri);
- ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto è quello (CCNL Settore Turismo - Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, alberghi, stabilimenti balneari) in vigore per lo specifico settore e per la zona, formalmente stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto prevalente dell'affidamento;

Considerato che:

- l'art. 114, comma 8, rinvia all'allegato II.14 ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle prestazioni), per i quali è necessaria la nomina di un direttore dell'esecuzione come figura diversa dal RUP ed è, pertanto, all'allegato II.14 che occorre fare riferimento per valutare la sussistenza del requisito della "particolare importanza";
- l'art. 31, comma 1, dell'allegato II.14 prevede che l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto sia ricoperto dal RUP *"a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32"*;
- l'art. 32 dell'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi del suddetto art. 114, comma 8, che il direttore dell'esecuzione debba essere diverso dal RUP;
- per i servizi si prescinde dall'importo contrattuale e rileva il profilo qualitativo fondato sui criteri oggettivi di valutazione della particolare importanza, enucleati dall'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14;
- in sede di prima applicazione, è lo stesso comma 2 ad individuare puntualmente i servizi di particolare importanza, con elencazione che non riveste carattere tassativo;
- ai servizi individuati direttamente dal legislatore, possono affiancarsi ulteriori servizi, individuati dall'Amministrazione secondo i criteri previsti dall'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14, e in particolare *"[...] i servizi che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento"*;

Dato atto che:

- il servizio di che trattasi è particolarmente complesso sotto il profilo dell'esecuzione, in considerazione dell'estensione del territorio comunale e dell'articolazione dei plessi scolastici e dei punti di cottura a loro servizio;
- tenuto conto della intrinseca natura del servizio in oggetto, è ancora più stringente l'esigenza di controllo di tutte le fasi dell'affidamento, e in particolare della fase dell'esecuzione, a motivo delle circostanze imprevedibili che possono verificarsi nel periodo di svolgimento della prestazione contrattuale;
- il servizio in oggetto ha, in ogni caso, un valore superiore alla soglia comunitaria;

Atteso che, alla stregua delle spiegate motivazioni, si rende necessaria la nomina di un direttore dell'esecuzione, da effettuarsi con successivo e separato provvedimento, che sia in possesso di una peculiare professionalità che sappia garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza del servizio *de quo*;

Dato atto, inoltre, che:

- per il procedimento di cui trattasi verrà richiesto e rilasciato, a cura della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza, il codice **CIG** secondo il disposto del punto 5 della determinazione n. 8 del 18/11/2010 emessa dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
- vengono rispettati gli obblighi connessi alla **tracciabilità** dei pagamenti, come previsto dalla legge 136/2010 e succ. modif. in quanto, ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., è stato richiesto al fornitore il rilascio della dichiarazione di conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale del soggetto abilitato a operarvi;
- la tipologia della spesa ivi contemplata è *soggetta* alla **verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis** del DPR n. 602/1973 (limite di importo ridotto a 5.000 euro dalla Legge 205/2017) e alla verifica della regolarità della posizione del soggetto beneficiario presso Equitalia S.p.A., ai sensi del Decreto Ministero Economia e finanze 18/01/2008 n. 40;
- sono stati adempiuti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

Ritenuto di dover impegnare le somme iscritte a bilancio 2024/2026, per l'affidamento del servizio in parola, relativamente alle spese di procedura della gara, in quanto trattasi di concessione, e pertanto l'operatore economico introiterà il costo del pasto determinato dalla percentuale di ribasso in sede di gara (in base alle tariffe applicate dal Comune), direttamente dagli utenti del servizio, come segue:

Voce	Capitolo	Articolo	Previsione 2024
230	2800	99	€ 5.424,56
40	420	99	€ 1.000,00
40	395	99	€ 660,00

Dato atto che, la spesa a carico del Comune data dalla differenza tra il costo del servizio determinato in sede di gara (definito come prodotto del prezzo unitario del pasto) e la quota versata, in base alle fasce ISEE, direttamente dalle famiglie utenti alla ditta aggiudicataria trova copertura sul Bilancio 2024-2026, al cap. 2900/99 e si procederà all'impegno contabile successivamente a seguito di aggiudicazione

Dato atto che sono stati rielaborati i conteggi posti a base di gara e che si è provveduto all'adeguamento del costo del personale secondo le osservazioni *infra* riportate;

Dato atto che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e dell'art. 15 del D. Lgs n. 36/2023, è la dott.ssa Pina Iannielli, responsabile del Settore I "Amministrativo" del Comune di Avigliano;

Dato atto che la presente determinazione diverrà efficace ed esecutiva solamente dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4 e art. 147-bis, comma 1 D. Lgs. n. 267/2000).

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha attestato l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla l. n. 190/2012, dell'art. 6-bis della l. n. 241/1990, e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché di cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

tutto quanto sopra premesso e richiamato, per le motivazioni suesposte

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, in modalità telematica e per il tramite della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza, per l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica in favore del Comune di Avigliano per la durata di tre anni, con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni, oltre a eventuale proroga tecnica, a far data dalla stipula del contratto, con l'utilizzo del criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinata dall'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023;

3. di approvare i contenuti espressi negli allegati capitolato speciale d'appalto, per quanto attiene alle modalità di svolgimento del servizio, e disciplinare di gara, per quanto attiene alle modalità di svolgimento della procedura di gara;

4. di quantificare la base d'asta in **euro 1.850.124,80** al lordo del ribasso di gara offerto, di cui euro 506,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA e spese;

5. di stabilire, in ordine alla procedura di gara, i seguenti indirizzi ed elementi essenziali del contratto:

- a) l'oggetto del contratto, che consiste nell'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica a servizio delle scuole del Comune di Avigliano;
- b) la forma del contratto, che sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D. Lgs. n. 36/2023, ovvero mediante scrittura privata;
- c) la modalità di scelta del contraente, che è effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, previa attivazione di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023;
- d) le clausole essenziali del contratto, che riguardano le modalità e lo svolgimento dei servizi, così come specificati nel capitolato speciale e negli altri documenti di gara;
- e) l'ammontare della concessione, pari a una somma complessiva di **euro 1.850.124,80**, di cui euro 506,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA e spese, al lordo del ribasso di gara offerto, per la durata di tre anni con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni, oltre all'eventuale proroga tecnica;

7. di prendere atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 26/09/2024 con la quale sono stati approvati gli allegati:

1. Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, con allegati tecnici;
2. Relazione tecnico-illustrativa del servizio;
3. Prospetto economico degli oneri;
4. Schema di contratto;
5. DUVRI;

8. di approvare, preso atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 26/09/2024, i seguenti atti di gara:

1. Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, con allegati tecnici;
2. Relazione tecnico-illustrativa del servizio;
3. Prospetto economico degli oneri;
4. Schema di contratto;
5. DUVRI;

9. di dare atto che l'ammontare presunto dell'affidamento è pari a **euro 1.850.124,80**, di cui euro 506,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA e spese, al lordo del ribasso di gara offerto, per la durata di tre anni con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni, oltre all'eventuale proroga tecnica;

10. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del Codice, secondo i criteri dettagliati nel Disciplinare di gara, risultante dal miglior rapporto qualità/prezzo;

11. di stabilire, ai sensi dell'art. 114, comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023, di procedere con successivo e separato provvedimento alla nomina di un direttore dell'esecuzione, al fine di garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza del servizio *de quo*;

12. di demandare alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza l'espletamento della procedura di gara, precisando che rientra nella sua competenza, in quanto stazione appaltante, la predisposizione degli atti di gara, ivi inclusi l'acquisizione del CIG, il bando di gara e il disciplinare di gara;

13. di stabilire che, in relazione alla gara di che trattasi:

- il criterio di selezione del contraente è quello base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del Codice previa attivazione di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023;

- i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara, i criteri di valutazione delle offerte nonché il nominativo del componente esperto da nominare in seno alla Commissione di gara, sono quelli specificati nell'Allegato 1 (specifiche tecniche), che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

14. di riservare all'Ente:

- ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà l'offerta congrua e/o conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

- ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, la facoltà di revocare la procedura attivata in qualsiasi momento, in autotutela, o comunque di non espletarla per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di nuova valutazione o di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del presente provvedimento, dandone comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati e senza che alcuno possa vantare pretese e/o diritti di sorta;

15. di procedere all'impegno delle somme iscritte al bilancio 2024/2026, per l'affidamento del servizio in parola, relativamente alle spese di procedura della gara, in quanto trattasi di concessione, e pertanto l'operatore economico introiterà il costo del pasto determinato dalla percentuale di ribasso in sede di gara (in base alle tariffe applicate dal Comune), direttamente dagli utenti del servizio, come segue:

16.Dato atto che, la spesa a carico del Comune data dalla la differenza tra il costo del servizio determinato in sede di gara (definito come prodotto del prezzo unitario del pasto) e la quota versata, in base alle fasce ISEE, direttamente dalle famiglie utenti alla ditta aggiudicataria trova copertura sul **Bilancio 2024-2026, al cap. 2900/99** e si procederà all'impegno contabile successivamente a seguito di aggiudicazione

17. di impegnare la somma complessiva di € 7.084,56 in favore della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza, di cui :

- la somma di euro 4.625,31 per spese connesse all'attuazione e alla gestione dell'appalto (0,25% sull'importo a base di gara), da imputarsi sul capitolo 2800;
- la somma di euro 799,25 per incentivo spettante alla SUA, da imputarsi sul capitolo 2800;
- la somma di euro 1.000,00 per spese di pubblicità ante e post gara, da imputarsi sul capitolo 420;
- la somma di euro 660,00 per contributo ANAC, da imputarsi sul capitolo 395;

18. di imputare la spesa al bilancio 2024/2026, come di seguito

Voce	Capitolo	Articolo	Previsione 2024
230	2800	99	€ 5.424,56
40	420	99	€ 1.000,00
40	395	99	€ 660,00

19. di precisare che si procederà al concreto avvio delle prestazioni oggetto del servizio all'esito della positiva verifica dei requisiti dell'affidatario;

20. di riservare all'Ente:

- ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà l'offerta congrua e/o conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, la facoltà di revocare la procedura attivata in qualsiasi momento, in autotutela, o comunque di non espletarla per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di nuova valutazione o di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del presente provvedimento, dandone comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati e senza che alcuno possa vantare pretese e/o diritti di sorta;

21. di dare atto che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e dell'art. 15 del D. Lgs n. 36/2023, è la dott.ssa Pina Iannielli, responsabile del Settore I "Amministrativo" del Comune di Avigliano;

22. di dare atto che la presente determinazione diverrà efficace ed esecutiva solamente dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4 e art. 147-bis, comma 1 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

23. di attestare l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla l. n. 190/2012, dell'art. 6-bis della l. n. 241/1990, e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché di cause di incompatibilità e inconfiribilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

24. di dare atto che, ai fini della pubblicità, il presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale www.comune.avigliano.pz.it e in Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

25. di trasmettere copia della presente, per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Avigliano nonché, unitamente agli atti di gara, al Responsabile dell'Area Gare della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza.

Il Responsabile Settore I - Amministrativo

Firmato digitalmente

Dr.ssa Iannielli Pina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione